

11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23 del mese di maggio 2024
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
presso IL TRIBUNALE DI BARI
Susanna De Felice

con la presenza del Pubblico Ministero, dott. Pinto
e con l'assistenza del funzionario Francesco Luiso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale nei confronti di

- **CALABRESE Giuseppe**, nato a Santeramo in Colle (BA) il 02.10.1994 e
ivi residente alla via D. L. Sturzo n. 21,

libero, *assente*

difeso di fiducia dall'avv. **Letizia SERINI** del foro di Bari, *presente*

IMPUTATO

*del reato di cui all'art. 635 c. 1 e 2 m. 1 perché, dopo essersi introdotto all'interno della biblioteca comunale "Giovani Colonna", sita in Santeramo in Colle, staccava con violenza la maniglia della porta del bar ubicato al piano terra dell'immobile de quo e, salito al primo piano, la lanciava contro la vetrata della porta d'ingresso della biblioteca, danneggiandola.
Compresso in Santeramo in Colle, il 18.12.2021*

Conclusioni delle parti:

- il PM chiede sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova;
- il difensore si associa.

N. 710/22 R.G.N.R.

N. 2045/22 R.G. G.I.P.

N. 704/24 R.G. SENT.

DEPOSITATA in

Udienza in data
23 MAG. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco Luiso

Appello o ricorso per
Cassazione in data

Notificato estratto al
contumace in data

Avviso dep. sentenza
notif. in data

ordinanza
inammissibilità del

notificata in data

SENTENZA
IRREVOCABILE il

MOTIVAZIONE

A seguito di notificazione del decreto penale di condanna l'imputato formulava rituale e tempestiva opposizione, con richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Con successiva ordinanza pronunciata all'udienza del 26.10.2023, verificati i presupposti di legge, si disponeva ai sensi degli artt. 168 bis c.p.p. e 464 quater c.p.p. la sospensione del

procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Il periodo di sospensione è decorso dalla data di effettivo inizio di effettivo inizio del lavoro di pubblica utilità, cui l'imputato è stato sottoposto, per una durata di mesi cinque (come stabilito nella citata ordinanza).

L'U.E.P.E. di Bari ha quindi fatto pervenire la relazione conclusiva del 23.05.2024, in cui si attesta che l'imputato ha collaborato nell'attività di pubblica utilità presso la Croce Rossa di Gioia del Colle.

Nella suddetta relazione il funzionario ha espresso un parere positivo del percorso dell'imputato, in quanto *<<ha assolto positivamente gli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità, gratuitamente, sotto la tutela di un tutor>>* e ha altresì provveduto ad effettuare una prestazione di tipo risarcitorio pari ad € 50 a favore del canile di Gioia del Colle.

L'esito della messa alla prova può in definitiva considerarsi positivo, con conseguente estinzione del reato per cui si procede, ai sensi dell'art. 168 *ter* c.p., ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste.

P.T.M.

Visti gli artt. 531 e 464 *septies* c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di **CALABRESE Giuseppe** in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per decorso positivo del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, previa revoca del decreto penale di condanna n. 604/22 emesso nei suoi confronti il 15.06.2022.

Dispone la comunicazione dell'esito del procedimento all'Ufficio U.E.P.E. di Bari.

Motivazione contestuale.

Bari, 23 maggio 2024

Il giudice

Susanna De Felice

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN UDIENZA
BARI

23 MAG. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco Luiso